

CIRCOLARE N° 6 DEL 30.08.2013

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: novità in tema fiscale introdotte dal D.L. N. 76/2013, pubblicato in G.U. il 28 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).

1. Slitta l'aumento dell'Iva dal 21% al 22%.

Viene posticipato al 1° ottobre 2013 l'aumento di un punto percentuale dell'Iva originariamente previsto al 1° luglio 2013. La copertura finanziaria della proroga viene reperita con le seguenti misure:

- a partire dal 2013 e con effetto sul secondo acconto di novembre, **incremento dell'acconto Irpef dal 99% al 100%** dell'imposta pagata con riferimento al periodo d'imposta precedente. Ciò implica che i lavoratori che si avvalgono dei sostituti d'imposta (lavoratori dipendenti o pensionati) subiranno una trattenuta in busta paga di un importo pari alla differenza tra quanto complessivamente dovuto (ora il 100%) e quanto già versato a luglio come prima rata;
- a partire dal periodo d'imposta 2013, **l'incremento dell'acconto Ires dal 100% al 101%** con effetti sulla seconda o unica rata di novembre 2013;
- per i periodi d'imposta 2013 e 2014 le banche devono riversare in acconto il 110% delle ritenute effettuate ai clienti sugli interessi di conti correnti e depositi;
- introduzione di un **nuovo tributo sul commercio di sigarette elettroniche** e di tutti i prodotti idonei a sostituire il consumo di tabacchi **pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico**. Ad un successivo decreto del Ministero dell'economia è affidata la definizione delle modalità applicative e di versamento del nuovo prelievo fiscale. Sempre a tali prodotti viene estesa l'applicazione delle norme che regolamentano il divieto di pubblicità ed attività promozionali dei tabacchi.

2. Detassazione per i soggetti colpiti dagli eventi sismici.

La detassazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, dei contributi, degli indennizzi e dei risarcimenti (di qualsiasi natura, indipendentemente dalle relative modalità di fruizione e contabilizzazione) conseguiti dai soggetti che hanno sede od unità locali nei territori di cui agli artt. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, e 67-septies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo), colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che hanno subito dei danni, verificati mediante una perizia giurata.

3. Abrogazione della s.r.l. a capitale ridotto e modifiche alla s.r.l. semplificata.

Il cd. decreto del fare interviene a cancellare la recente forma societaria della s.r.l. a capitale ridotto coerentemente alle modifiche apportate alla disciplina delle s.r.l. semplificate di cui all'art. 2463-bis c.c.. Quest'ultima viene ora diversamente regolata come di seguito riportato:

- diviene accessibile anche alle persone fisiche che al momento dell'atto costitutivo abbiano già compiuto il trentacinquesimo anno d'età. Continuano ad operare le altre condizioni (ammontare del capitale sociale minimo di 1 euro e massimo inferiore a 10.000 euro; capitale sociale sottoscritto e versato interamente dai soci o dal socio al momento della costituzione; conferimento esclusivamente in denaro);
- conseguente possibilità di cedere le quote di partecipazione a persone fisiche di età superiore ai 35 anni;
- è possibile nominare amministratore della società anche un soggetto diverso dal socio.

Le società iscritte presso il registro delle imprese quali s.r.l. a capitale ridotto al momento dell'entrata in vigore del presente decreto (28 giugno 2013) vengono "automaticamente" qualificate come s.r.l. semplificate.

Il superamento del requisito soggettivo dell'età genera un immediato vantaggio per la sua diffusione. Esso, infatti, estende i benefici fiscali (esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria) e di spesa (azzeramento dell'onorario del notaio nel caso di adozione dello statuto standard) anche alle persone fisiche "meno giovani" che intraprendano un'attività d'impresa nella forma societaria di cui all'art. 2463-bis.

Infine, il credito a condizioni agevolate prima concesso a quei giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono un'attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità a capitale ridotto viene trasferito alla scelta di costituire una s.r.l. semplificata.

4. Modifiche alla disciplina della Start-up innovativa

Il cd. decreto del lavoro è intervenuto a modificare i requisiti per poter costituire una start up innovativa (introdotta dal Dl. N. 179/2012) come di seguito riportato:

- non è più necessario che i soci persone fisiche detengano nel primo biennio la maggioranza delle quote od azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
- viene ridotta dal 20% al 15% la quota minima di spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior importo tra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
- è ora possibile costituire una start up innovativa attraverso l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Viene, così, aggiunto un ulteriore alternativo requisito attinente la composizione del personale oltre a quelli già esistenti, rispettivamente relativi all'impiego di persone che abbiano un titolo di dottorato di ricerca o lo stiano conseguendo ovvero a quello di persone in possesso di laurea magistrale e con 3 anni di esperienza presso centri o istituti di richiesta (in entrambi i casi in percentuale pari ad un terzo in luogo di due terzi);
- vengono riconosciute start up anche le società titolari di un software originario registrato presso al SIAE. Tale alternativo requisito si affianca a quello già in vigore di essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani